



Con la presente scrittura il locatore Dr. Adolfo GENOVIVA, cod. fisc. 80012330736, nato il 25 Settembre 1923 in Taranto, ivi domiciliato in Corso due Mari 18, affitta all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, cod. fisc. 80012330736, residente in Taranto, elettivamente domiciliato nell'immobile locato anche se non più posseduto per qualsivoglia causa, l'appartamento al piano rialzato sito in Taranto, Corso Umberto n. 147 composto da vani 3½ ed accessori ai seguenti patti e condizioni: 1) La locazione avrà la durata iniziale di mesi sei, dal 1° Febbraio 1984 al 31 Luglio di detto anno e continuerà per il periodo di legge con rinnovi periodici dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo; 2) In qualsiasi periodo della durata della locazione il conduttore si riserva il diritto di sciogliere il rapporto contrattuale previo semplice preavviso scritto di data non inferiore a mesi due; 3) Il prezzo della locazione è stabilito come appresso: dal 1° febbraio al 31 luglio 1984 lire 375.000 mensili; dal 1° agosto 1984 al 31 luglio 1985 lire 400.000 mensili; dal 1° agosto 1985 al 31 luglio 1986 lire 425.000; l'affitto dovrà essere corrisposto anticipatamente il 1° di ogni mese presso la Sig.ra Dona Genoviva, domiciliata al primo piano dell'immobile locato. In caso di ritardo nel

pagamento del canone e degli accessori il conduttore si obbliga di corrispondere interessi di mora nella misura del 20% annuo, salvo le normali azioni del proprietario per sfratto o/a risoluzione; 4) L'immobile che trattasi si consegna, tra l'altro, munito di vetrina, poste rispettivamente nell'ingresso ed in un armadio a muro esistente nel vano già adibito a cucina; di impianto idrico nel bagno e nel vano ~~di cucina~~; di vasca da bagno, lavabo, bidet, tazza e cassetta scarico; di impianto di rubinetteria ed elettrico, quest'ultimo in tutti i vani; 5) oltre il canone di locazione come sopra convenuto il conduttore deve rimborsare al locatore le spese ordinarie di condominio, nell'attuale misura di L.9.500, oltre il costo ricevo e bollo quietanza, nonché il canone fogna e costo acqua in abbonamento ed eccedenza; i detti costi sono soggetti a congruo risultanti dal consuntivo di fine gestione; 6) i locali si concedono per il solo uso di sede sociale, con divieto assoluto di sublocazione anche parziale, nonché di mutamento di destinazione; 7) Il conduttore dichiara di aver esaminato l'immobile locato e di averlo trovato in buono stato di manutenzione ed esente da difetti, obbligandosi, a tal fine, di riconsegnarlo alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiun-

ta ed innovazione, anche se a carattere migliorativo, non potrà essere fatta dall'inquilino senza il preventivo consenso scritto del proprietario; 8) Resta a carico del conduttore, oltre le riparazioni di piccola manutenzione, anche quelle di straordinaria manutenzione, sempreché inerenti all'immobile locato, che a solo titolo indicativo si esemplificano in: riparazioni, rimessa in opera e pitturezioni periodiche di muri e di infissi; pavimenti e mattonelle ai muri; impianto elettrico; perdite nelle tubature e scarichi di impianti idrici in genere, sostituzione dei relativi pezzi; nonché delle tubature e scarichi stessi; crepe agli intonaci ed ai muri provocate dall'inquilino. Non provvedendo il conduttore a quanto sopra, si provvederà il locatore prelevandone la spesa dal deposito cauzionale ove sufficiente ed, in caso contrario, chiedendo il rimborso del supero; 9) Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizio per cause indipendenti dalla sua volontà; 10) Il proprietario in qualsiasi periodo di durata del contratto, ed a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere al conduttore il deposito cauzionale nella misura massima e con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 luglio 1978 n. 392 sull'equo canone; 11) Ai sensi

e con le modalità di cui all'art. 32 della legge n. 392 del 1978 le parti convengono che il canone di affitto dovrà essere aggiornato in relazione alle variazioni del potere d'acquisto della lira in base agli indici Istat a far data del 1° agosto 1986;

12) Tutte le clausole del presente contratto sono ritenute essenziali ed espressamente gli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11.

Taranto 19 Gennaio 1984

IL LOCATORE

*Aldo Calzone*

L'INQUILINO

*Luigi Gall*



19 GEN 1984

Registrato a Taranto II

di N. 493 Serie II IV IV

esotto lire Cinquecentomila 7000

di cui lire ..... per trascr-

zione e lire ..... per INVIM

IL CASSIERE C. P. R. S. S. C.  
(Aldo Calzone)

IL DIRETTORE R. S. S. C.  
(Dr. Domenico Magrelli)

